

Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS

del 16 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di
promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002³,

decreta:

Art. 1

¹ Per la promozione civile della pace nell'ambito del DDPS, al Consiglio federale è accordato un credito quadro dell'importo massimo di 180 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.

² Il Consiglio federale stabilisce la specificazione dettagliata dei singoli crediti d'impegno.

Art. 2

I crediti di pagamento sono approvati dal Parlamento con il preventivo annuale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101

² RS 193.9; RU 2004 2157

³ FF 2003 546

